



## GAUDIANO DI LAVELLO

CENTRO SERVIZI DI LIQUIDAZIONE

### DELIBERA COMMISSARIALE

Data: ..... 29 MAR 2019 .....

Delibera n° ..... 29 .....

OGGETTO: ART.6 - DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018 N.119 CONVERTITO CON LEGGE DEL 17 DICEMBRE 2018 N.136. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE. APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IVI CONTENUTE ALLE CONTROVERSIE ATTRIBUITE ALLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA IN CUI E' PARTE IL CONSORZIO. (ATTO N.S.C.)

#### 1) IL COMMISSARIO LIQUIDATORE del Consorzio di Bonifica Vulture-Alto Bradano

VISTA la Legge Regionale n. 1/2017 "Norme in materia di bonifica integrale";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 142 del 24.02.2017 con la quale è stato nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della L.R. 11.01.2017, n. 1, Commissario Unico Liquidatore dei Consorzi di Bonifica l'Avv. Giuseppe Musacchio;

PREMESSO che risultano pendenti presso le competenti Commissioni Tributarie numerosi contenziosi aventi ad oggetto gli oneri di contribuzione consortile, instaurati, in primis, dalle ditte consorziate, al fine di vedersi riconoscere la non debenza dei precitati oneri;

CHE, al momento, l'ammontare complessivo della contribuzione consortile oggetto d'impugnativa presso i competenti Organi Giurisdizionali tributari ammonta a complessivi € 745.255,85;

DATO ATTO che, attualmente, l'evoluzione delle liti instaurate delle ditte consorziate ricorrenti, determina la situazione di seguito riassunta:

n.ricorsi	Grado di giudizio	Situazione contenzioso	Importo
67	1°	In attesa Sentenza	€ 42.529,33
10	2°	Appello del ricorrente in attesa Sentenza	€ 11.459,10
3	2°	Appello del Consorzio in attesa Sentenza	€ 8.331,08
3	3°	Appello del ricorrente in attesa Sentenza	€ 5.251,08
		Totale	€ 67.570,59

VISTO il Decreto Legge del 23 ottobre 2019 n.119 c.d."Pace Fiscale", convertito in Legge del 17 dicembre 2019, n.136;





**VISTO** in particolare l'art.6 del predetto D.L. il quale al comma 1° stabilisce che “ Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia....”

**VISTO** il comma 16° dell'art.6 del D.L. 116/2018 nel quale è statuito che “Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente....”;

**VALUTATA** la precitata Legge attuabile anche ai contenziosi Tributari che coinvolgono questo Consorzio;

**CONSIDERATO** che quanto decretato del D.L. 116/2018, qualora tempestivamente “invocato” dalle ditte consorziate determinerebbe una opportuna definizione dei contenzioni pendenti tra il Consorzio e le medesime ditte, oltre alla precorsa riscossione, seppure diminuita ai sensi del Decreto Legge in disamina, delle somme oggetto d'impugnativa rispetto ai tempi che si determinerebbero in attesa della definitiva pronuncia da parte dei proposti Organi giudicanti;

**RITENUTO**, pertanto, di dover applicare alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte il Consorzio, le disposizioni pronunciate nel Decreto Legge del 23 ottobre 2019 n.119 c.d. “Pace Fiscale”, come convertito con Legge del 17 dicembre 2019, n.136;

**VISTI** i pareri dei dirigenti dei Servizi interessati espressi attraverso le firme apposte sulla proposta di delibera;

**DATO ATTO** che la presente delibera non è soggetta al controllo regionale disciplinato dall'art. 26 della L.R. n. 33/01;

### **D E L I B E R A**

per quanto in narrativa descritto che qui s'intende trascritto di applicare, per la definizione delle controversie attribuite alla giurisdizione Tributaria, in cui è parte il Consorzio, le norme contenute all'art.6 del Decreto Legge del 23 ottobre 2019 n.119 c.d.“Pace Fiscale”, convertito in Legge del 17 dicembre 2019, n.136;

In attuazione di quanto decretato del D.L. 119/2018 è stabilito:





Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Consorzio, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia stessa.

In deroga a quanto enunciato al precedente comma, in caso di soccombenza del Consorzio nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del D.L. 119/2018, le controversie possono essere definite con il pagamento:

1) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

2) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e il Consorzio l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata.

Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 119/2018, per le quali il Consorzio risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza del Consorzio nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Le presenti disposizioni si applicano alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del D.L. 119/2018 e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui innanzi e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi delle presenti disposizioni o della prima rata entro il 31 maggio 2019.

Nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima





scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente provvedimento sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato all'avvenuto versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui al comma 21 dell'articolo 3 del D.L. 119/2018.

Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Dagli importi dovuti ai sensi del presente provvedimento si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente atto Deliberativo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019.

Se entro tale data il contribuente deposita presso l'Organo Giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto 119/2018 e il 31 luglio 2019.

L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate

Il Commissario Straordinario  
(Avv. Giuseppe Pio MUSACCHIO)






Il Funzionario preposto alla gestione contabile ATTESTA che è stato assunto impegno contabile n. \_\_\_\_\_ Cap. UPB \_\_\_\_\_ , e per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Il Funzionario  
\_\_\_\_\_

Il Funzionario estensore del presente deliberato esprime parere FAVOREVOLE

Data 22.03.2019

Il Funzionario  
  
\_\_\_\_\_

VISTO: Il Capo Settore  
  
\_\_\_\_\_

VISTO: Il Dirigente  
\_\_\_\_\_

In ossequio a quanto previsto dal d.lgs. 1/2017 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione amministrazione trasparente.

Tipologia atto	Definizione agevolata liti tributarie
Pubblicazione allegati	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
Note	-----

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto funzionario addetto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente delibera commissariale n. 29 viene affissa all' albo pretorio consortile il **29 MAR 2019**

- Che, in quanto atto non soggetto a controllo, è immediatamente eseguibile dalla data di pubblicazione, secondo quanto disposto dall'art. 27 punto 4, L.R.B. n. 01/2017 e art. 48, 4° comma, Statuto ;
- Che, in quanto atto soggetto a controllo preventivo di legittimità e di merito, esplicherà i suoi effetti successivamente all'approvazione della Giunta Regionale di Basilicata, secondo quanto disposto dall'art. 27, punto 7, L.R.B. n.01/2017 e art, 48, 3° comma, Statuto;
- Che è stata pubblicata all'Albo Pretorio consortile per tre giorni lavorativi consecutivi, come previsto dall' art. 48 dello statuto, ovvero dal **29-3-2019** al **05-04-2019**

Il Funzionario Responsabile



La presente delibera viene trasmessa il .....prot. n.....alla Regione Basilicata - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Potenza ai sensi dell' art. 27 della L.R. n.01 dell' 11-01-2017:

- 1) Per il controllo preventivo di legittimità e merito,
- 2) Per il controllo successivo di legittimità
- 3) Con l'elenco degli atti non soggetti a controllo

La presente copia, per uso amministrativo, è conforme all'originale.

Il Funzionario Responsabile

.....